

# **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

## **REGOLAMENTO INTERNO**

### **ART. 1 PREMESSA**

La Borsa Immobiliare di Napoli provvede all'attuazione delle proprie attività per il tramite della propria organizzazione e il personale dipendente, utilizzando e valorizzando al massimo le risorse tecnico-professionali interne alla società.

Il presente regolamento disciplina le procedure per la formazione di elenchi di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivisi per specifici settori o aree di attività (Short List). Finalità dello stesso è dunque quella di definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni alla Borsa Immobiliare di Napoli e di garantire, nello svolgimento delle procedure comparative di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione, non discriminazione e pubblicità.

### **ART. 2 ISTITUZIONE, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO**

La Borsa Immobiliare di Napoli srl istituisce un Elenco di tipo aperto per l'acquisizione di prestazioni nelle seguenti aree:

**A)** Progettazione e gestione di interventi formativi e di assistenza tecnica:

A1 - Analisi dei bisogni e progettazione formativa, metodologie didattiche e processi formativi, monitoraggio e valutazione.

A2 - Gestione di interventi formativi e docenza in aula.

A3 - Analisi dei bisogni e progettazione e gestione di interventi di assistenza tecnica.

**B)** Discipline Manageriali e Gestione delle Risorse Umane:

B1 - Amministrazione, finanza e controllo.

B2 - Comunicazione e Relazioni Pubbliche.

B3 - Gestione risorse umane e selezione del personale.

B4 - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

B5 - Pianificazione strategica e marketing.

B6 - Qualità e certificazione.

B7 - Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

B8 - Sistemi informativi e tecnologie.

B9 - Diritto. Assistenza legale e amministrativa.

**C)** Settori specialistici e aree tematiche di attività della società:

C1 - Valutazione e monitoraggio di progetti.

C2 - Valutazioni economico-finanziarie. Analisi socioeconomiche.

C3 - Programmazione economica e territoriale, urbanistica e sviluppo locale.

C4 - Ambiente e tutela del territorio.

C5 - Certificazione energetica.

C6 - Multimediali.

- C7 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), reti, sviluppo software.
- C8 - Progettazione e realizzazione di eventi fieristici.
- C9 - Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo di impresa.
- C10 - Interpretariato e traduzioni.

**D) Lavori tecnico-pratici:**

- D1 - Lavori di manovalanza.
- D2 - Presidio Accoglienza.
- D3 - Presidio Aree espositive.
- D4 - Tecnico di sala.

L'iscrizione all'Elenco avviene gratuitamente su richiesta degli interessati che, con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le loro peculiari professionalità.

L'iscrizione all'Elenco è obbligatoria per il conferimento di incarichi da parte della società.

### **ART. 3 VALIDITA' ED ESCLUSIONI**

L'iscrizione all'Elenco ha validità a tempo indeterminato a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda, sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e che si sia provveduto all'aggiornamento di cui all'art.8 del presente regolamento.

Ove Borsa Immobiliare di Napoli ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del D. Lgs. 163/ 2006, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'Elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

Borsa Immobiliare di Napoli si riserva di decidere la convocazione dei soggetti iscritti sulla base di valutazioni che tengono conto sia delle potenzialità aziendali sia di una rotazione degli inviti tra gli iscritti all'Elenco per la medesima area di cui all'art 2.

Tale criterio non deve costituire un rigido vincolo per la Borsa Immobiliare, che si riserva la facoltà di invitare alle procedure negoziali anche esperti o società non iscritti, ove ricorrano ragioni di convenienza e necessità. In relazione alla tipologia dell'attività e previa opportuna motivazione, si potrà individuare il soggetto da invitare, anche se non incluso nell'Elenco, e non invitare quei soggetti che, pur se iscritti, appaiono obiettivamente inadatti al tipo di prestazione richiesta.

Si potrà in ogni caso scegliere anche di pubblicare sul portale della Borsa l'avviso di selezione di soggetti a cui potranno partecipare tutti coloro che sono iscritti nell'Elenco, che assolvono alle prescrizioni indicate di volta in volta.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Il conferimento degli incarichi non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa della società, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza della società.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della Borsa Immobiliare di Napoli o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di

affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

**Si precisa che l'iscrizione stessa di per sé non comporta alcun automatico titolo a ricevere gli inviti.**

#### **ART. 4 LIVELLI PROFESSIONALI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da persone fisiche e Società in possesso dei requisiti di ordine generale e/o tecnico di seguito esposti.

I requisiti di ordine generale per le persone fisiche sono:

1. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
2. assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
3. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica.

Ai fini dell'Iscrizione all'Elenco, per le sole aree di competenza dalla A) alla C) per le persone fisiche vengono definiti diversi livelli di professionalità:

- 1° livello.
- 2° livello.
- 3° livello.

I requisiti di ordine tecnico per le persone fisiche sono:

- 1° Livello:
  - Docenti universitari ordinari e associati. Ricercatori senior (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di esperienza nelle discipline di riferimento.
  - Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento.
- 2° Livello:
  - Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque anni di esperienza nelle discipline di riferimento.
  - Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo di riferimento.
- 3° Livello:
  - Ricercatori universitari o di centri di ricerca, consulenti, esperti di settore con esperienza professionale minima triennale nell'ambito di competenza o nel profilo disciplinare di riferimento.

Per le Società i requisiti di ordine generale sono:

- A) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa;
- B) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- C) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- D) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- E) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- F) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; non aver commesso un errore grave accertato nell'esercizio della loro attività professionale;
- G) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica.

## **ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di iscrizione potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo (MODULO ISCRIZIONE ELENCO RISORSE ESTERNE) disponibile sul sito internet [www.binapoli.it](http://www.binapoli.it) e fornito dagli uffici della Borsa Immobiliare, a richiesta degli interessati. Dovranno essere compilati tutti i campi previsti.

Alla domanda vanno inoltre allegati:

- per le persone fisiche:
  - il curriculum vitae et studiorum;
  - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

- autocertificazione di iscrizione ad albo professionale;
  - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
  - certificato attribuzione P.IVA;
  - fotocopia n. iscrizione albo professionisti.
- per le persone giuridiche:
- il curriculum delle attività svolte dalla società fin dalla sua costituzione, nonché il curriculum vitae et studiorum del legale rappresentante;
  - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
  - certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme - di data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda, attestante l'esercizio dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la specificazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9 d.p.r. n.252/98, Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia;
  - fotocopia certificato di attribuzione codice fiscale o partita iva;
  - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

La domanda, debitamente sottoscritta, insieme alla documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata A/R a Borsa Immobiliare di Napoli srl Società Unipersonale della CCIAA di Napoli, Via S. Aspreno n.2 -80133 Napoli, indicando sulla busta – domanda di inserimento Elenco Risorse Esterne Borsa Immobiliare di Napoli.

## **ART. 6 ESAME DELLE DOMANDE ED INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI NELLA BANCA DATI**

Le domande pervenute saranno esaminate dalla Borsa Immobiliare di Napoli srl entro 30 giorni dalla richiesta.

Compito della Borsa è quello di valutare la completezza delle richieste e di inserire quelle ammesse nella Banca dati che costituisce l'Elenco. Laddove necessario si richiederanno le opportune integrazioni prima dell'inserimento.

## **ART. 7 PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Borsa Immobiliare di Napoli ([www.binapoli.it](http://www.binapoli.it)). Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per la presentazione della domanda di iscrizione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che la Borsa Immobiliare di Napoli gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

## **ART. 8 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

È facoltà dei Soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Elenco con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione.

La cancellazione dall'Elenco può avvenire, a discrezione dell'azienda, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti eventualità:

- grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
- cessazione, a giudizio dell'azienda, dei requisiti per l'idoneità a svolgere la prestazione richiesta.

L'incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall'Elenco, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la Borsa Immobiliare.

Napoli, giugno 2017